

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Il c.d. Decreto n. 1 del sé-dicente Re d'Italia Vittorio Emanuele IV, dato a Ginevra il 15 dicembre 1969 (e ci si riferisce al testo pubblicato in copia fotografica nel volume dello Speroni) si ispira ad una *ratio* non solo carente di qualsiasi logica giuridica, ma tende ad avvalorare dei principi che appaiono in totale contrasto con la costante e assolutamente pacifica interpretazione delle disposizioni dello Statuto Albertino, cui pure fa riferimento.

Al di là degli inconcludenti ed incongrui richiami a testi legislativi ottocenteschi contenuti negli artt. 1 e 2 del decreto medesimo, che in nulla rilevano in relazione al suo oggetto principale, quello che si rivela *ictu oculi* abnorme (e può, anzi, venir definito una 'mostruosità giuridica') è l'individuazione di una presunta (e cervelotica) causa di successione alla Corona, che non trova il neppur minimo aggancio in una qualsivoglia disposizione costituzionale o dinastico-consuetudinaria.

Questa, invero, non potrebbe comunque venire desunta dalla situazione presa in considerazione nell'art. 3. Ben è vero che la prevalente dottrina costituzionalistica (v. per tutti, Paladin) è propensa a ritenere che il decreto-legge 25 giugno 1944 n. 151 – promulgato dal Luogotenente Generale del Re, nominato come tale con il R.D. 5 giugno 1944 n. 140 ma trasformato in "Luogotenente Generale del Regno" dall'art. 4 cpv. dello stesso R.D. n. 151 – veniva a fissare una "costituzione provvisoria" dello Stato italiano. È altresì innegabile che ciò costituiva, implicitamente, una violazione dello Statuto Albertino il quale costituiva la "legge perpetua ed irrevocabile della Monarchia", tant'è vero che spesso si parla di una frattura fra l'ordinamento monarchico e quello "provvisorio", che successivamente (1948) si trasformerà in "repubblicano". Sotto la vigenza dello Statuto del 1848 non mancavano Autori i quali sostenevano che la Carta fondamentale del Regno – sotto un profilo meramente formale – era del tutto immodificabile, perché Re Carlo Alberto, nel concedere lo Statuto, aveva spogliato la Corona di ogni potere in proposito, ma non aveva trasferito tale potere a nessun altro organo (in specie il Parlamento), in quanto – appunto – espressamente voluto come 'immodificabile'. Alla luce di queste osservazioni è agevole ammettere che – da un punto di vista di astratta legalità – il Luogotenente aveva esercitato un potere che esulava dalle prerogative della Corona, ancorché Egli fosse titolare, per delega definitiva ed irrevocabile, di tutti i poteri reali, di cui il Re suo padre si era spogliato.

Un comportamento siffatto, tuttavia, né a norma dell'art. 2 dello Statuto (che in proposito è silente, limitandosi ad affermare che "il Trono è ereditario secondo la legge salica"), né in forza delle consuetudini costituzionali della Monarchia Sabauda (che risultano implicitamente richiamate attraverso il generico rinvio alla "legge salica"), era tale da escludere il Principe di Piemonte dalla successione al Trono d'Italia, quando la Corona fosse divenuta vacante (morte o abdicazione del Re Vittorio Emanuele III, uniche ipotesi ammesse dalla normativa allora vigente). Un esempio significativo – nell'Ottocento – si era avuto quando il Principe di Carignano, Carlo Alberto, nominato Reggente del Regno di Sardegna dall'abdicatario Re Vittorio Emanuele I, aveva concesso la Costituzione con cui notevole parte dei poteri della Corona erano stati sacrificati. Com'è noto, il Re Carlo Felice espresse l'intenzione di estromettere il Principe dall'ordine di successione al trono, sostituendogli il figlioletto Vittorio Emanuele, che alla morte del Sovrano, avrebbe assunto la Corona, sotto un reggente nominato dallo stesso Carlo Felice. Questo progetto, per altro, esposto alle Potenze riunite al Congresso di Verona (1822) incontrò l'opposizione dell'Imperatore d'Austria Francesco I, in quanto il medesimo avrebbe costituito una lesione del principio della legalità monarchica di cui la Santa Alleanza si faceva paladina, per cui non se ne fece nulla. Quel che importa sottolineare è la circostanza che anche un comportamento considerato 'sommamente riprovevole' perché le-

sivo delle prerogative della Corona, come la concessione della Costituzione, non era idoneo a modificare *ipso iure* l'ordine di successione al Trono, essendo necessario un positivo provvedimento reale *ad hoc*.

Tutto ciò non si è verificato nei confronti del Principe di Piemonte che, con l'abdicazione di Vittorio Emanuele III, il 9 maggio 1946 divenne *ipso iure* Re d'Italia a norma dell'art. 2 dello Statuto, richiamante le norme dinastiche della Real Casa di Savoia. Anzi va osservato che – *ad abundantiam* – il Re Vittorio Emanuele indicò espressamente il figlio Umberto come suo successore, dimostrando in questo modo la chiara volontà di non escludere il Principe Ereditario dalla successione nella Corona. Ma anche ammesso (e non concesso) che in base a un'ipotetica norma, Umberto II si fosse dovuto considerare escluso dalla successione al Trono, con il conseguente trasferimento della Corona – in conseguenza dell'abdicazione del nonno – al Principe di Napoli, è evidente che, a norma dello Statuto (ancora vigente), si sarebbe dovuto far luogo alla Reggenza, che – escludendo per i motivi di cui sopra il padre e con la implicita conseguenza che neppure poteva esistere una 'Regina Madre' – sarebbe stata affidata, ai sensi dell'art. 12 del medesimo testo, al "Principe suo [*del Re minorenn*e] più prossimo parente, nell'ordine della successione al Trono" e cioè, in concreto, al Duca d'Aosta e, dopo la sua morte, al Duca di Genova fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni) del Sovrano.

Per altro il testo del Decreto di cui ci si occupa, negli artt. 4 e 6, non sembra disconoscere che Umberto II sia salito al Trono, in forza dell'art. 2 dello Statuto, al momento dell'abdicazione di Vittorio Emanuele III, nonostante il Suo operato richiamato dal precedente art. 3 (violazione dello Statuto Albertino), ma piuttosto fa riferimento ad avvenimenti successivi all'assunzione della Corona (scioglimento delle Forze armate dal giuramento di fedeltà ecc.). Anche ammettendo che il Principe Ereditario possa essere positivamente escluso dalla successione al Trono con provvedimento del Re, ciò non vale certamente per il Sovrano in carica. Secondo l'unanime insegnamento della vecchia dottrina costituzionalistica, dall'ufficio di Re si cessava solo per morte o per abdicazione. Neppure l'impossibilità fisica di regnare era causa di decadenza dall'ufficio regio: costituiva solamente un'ipotesi in cui si doveva fare luogo alla Reggenza.

Quello che non è assolutamente ammissibile è il qualificare lo scioglimento dal giuramento di fedeltà come una sorta di abdicazione implicita. Com'è noto l'unanime dottrina insegnava che la rinuncia al Trono doveva sempre essere espressa ed inequivocabile (sia Carlo Alberto, sia Vittorio Emanuele III, utilizzarono la forma dell'atto notarile), dal momento che l'unica ipotesi di abdicazione tacita era configurabile qualora il Principe chiamato alla successione – e quindi *de iure* già Re – avesse volutamente ommesso di prestare il giuramento previsto dallo Statuto, il che nei fatti non si è verificato. E, per di più, se un'abdicazione ci fosse stata (con la conseguente devoluzione della Corona al Principe di Napoli) – il che nessuno può sostenere sia avvenuto – si sarebbe di nuovo presentata la necessità, stante la minorità del nuovo Re, di far luogo alla Reggenza, secondo da disciplina prevista dalle norme statutarie in materia. Ma anche questo non si è mai verificato, il che si rivela un'ulteriore dimostrazione, sia pure indiretta, della infondatezza dei principi enunciati nel Decreto n. 1. Né potrebbe obiettarsi che la Reggenza si riferisce esclusivamente al Re (e non al Pretendente al Trono) in quanto ciò è contraddetto da quanto la storia abbastanza recente ci insegna: l'Imperatrice Zita d'Austria, alla morte di Carlo I, assunse la Reggenza, durante la minorità dell'Arciduca Otto d'Asburgo, anch'egli formalmente 'Pretendente' alle due Corone d'Austria e di Ungheria.

30 marzo 2005

Franco Edoardo Adami
Professore ordinario nell'Università di Ferrara

15-12-69 [*a mano*]

Vittorio Emanuele IV

Re d'Italia

Con affetto di figlio ma con lealtà di re, pervenuti alla maggiore età legale e quindi alla maturità dell'intelletto e del sentimento, di Nostra seria scienza e volontà, avuto il parere del Nostro consiglio, abbiamo formulato i seguenti principi a salvaguardia della nazione e della Dinastia:

Art. 1 – Lo Statuto del Regno, sanzionato e promulgato con legge n. 674 il 4 Marzo 1848 dal Nostro magnanimo avo Carlo Alberto, fu esteso a tutti gli Stati successivamente annessi al Regno di Sardegna e divenne Statuto fondamentale del Regno d'Italia con la legge del 21 Aprile 1861 n 1.

Art. 2 – Le leggi 27 Luglio 1866, 17 agosto 1867, 11 Aprile 1870 e 11 Maggio 1871 sancirono un xxx [*sensò?*] all'art. 1 dello Statuto, che realizzava il pieno affrancamento dello Stato Italiano x da ogni interferenza confessionale.

Art. 3 – Nulla invece era mai stato aggiunto allo Statuto, a metterne in questione il carattere “perpetuo e irrevocabile”, quando il 25 giugno 1944 – regnando il Nostro magnanimo avo Vittorio Emanuele III – il Luogotenente Generale del Regno istituì, con proprio decreto n. 151, una assemblea costituente onde “deliberare la nuova Costituzione dello Stato”.

Con altro D.L.L. 16 Marzo 1946 n. 48 il Luogotenente stabilì che la forma monarchico-rappresentativa del governo dello Stato sarebbe sottoposta a “referendum popolare”, sì da poter essere espressa a maggioranza semplice di voti e così rimpiazzata dalla forma repubblicana. Lo Statuto non fu dunque legittimamente abrogato ma xxx xxstatamente violato e pertanto esso è ancora oggi ‘la legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della monarchia’.

n. 4 – Atti che il Nostro amatissimo e mi x xxx Fxxx Ma[?] successivamente compiuti essendo Re d'Italia, quale lo scioglimento delle Regie Forze Armate dal giuramento di fedeltà alla Sua Persona



con il conseguente subentro nei Suoi poteri da parte di un governo che Egli stesso considerava ribelle e portatore di scrutini irregolari e la Sua partenza – apparentemente volontaria – dal territorio nazionale al termine di una cerimonia militare di saluto indetta per tale evento, costituiscono inequivocabile abdicazione al regno.

Art. 5 – In forza dell'art. 2 dello Statuto, "ipso iure" Gli succedemmo nella condizione di Sovrano virtuale del Regno d'Italia e di unico legittimo pretendente al Trono.

Art. 6 – Per effetto della avvenuta successione, Ci competono anche i diritti di Capo legittimo della dinastia Sabauda e tali diritti eserciteremo d'ora innanzi, solo temperati dalla discrezione che lo stato fisico e morale di S.M. l'ex Re Umberto II detta alla Nostra coscienza di figlio.

Dato in Ginevra addì 15 del mese di dicembre dell'anno 1969

[*Senza firma, è una velina*]

Decreto Reale n.1

[*a mano da altri*]

L'originale di questo Decreto è stato depositato da S.M. presso il notaio Desert E. Lucien [*Edmond-Lucien DESERT*] di Ginevra. Il deposito è stato effettuato in plico chiuso.

Il Consiglio

Aldo A. Giacci Giordano Gamberini

x = illeggibile

Gamberini = Gran Maestro della massoneria



Vittorio Emanuele IV

Re d'Italia

Con affetto di figlio ma con lealtà di re, pervenuti alla maggiore età legale e quindi alla maturità dell'intelletto e del sentimento, di Nostra certa scienza e volontà, avuto il parere del Nostro consiglio, abbiamo formulato i seguenti principi a salvaguardia della Nazione e della Dinastia:

- Art. 1 - Lo Statuto del Regno, sancionato e promulgato con legge n. 674 il 4 Marzo 1848 dal Nostro magnanimo avo Carlo Alberto, fu esteso a tutti gli Stati successivamente annessi al Regno di Sardegna e divenne Statuto fondamentale del Regno d'Italia con la legge del 21 Aprile 1861 n.1.
- Art. 2 - Le leggi 7 Luglio 1866, 17 agosto 1867, 11 Agosto 1870 e 11 maggio 1871 sancirono un senso all'art. 1 dello Statuto, che realizzava il pieno affrancamento delle Stato Italiane da ogni interferenza confessionale.
- Art. 3 - Nulla invece era mai stata aggiunta allo Statuto, a metterne in questione il carattere "perpetuo e irrevocabile", quando il 25 giugno 1944 - regnando il Nostro magnanimo avo Vittorio Emanuele III - il Luogotenente Generale del Regno istituì, con propria Decreto n.151, una assemblea costituente onde "deliberare la nuova Costituzione dello Stato". Con altre D.L.L. 16 Marzo 1946 n.48 il Luogotenente stabilì che la forma monarchico-rappresentativa del governo dello Stato sarebbe sottoposta a "referendum popolare", al che poter essere soppressa a maggioranza semplice di voti e così rimpiazzata dalla forma repubblicana.
- Lo Statuto non fu dunque legittimamente abrogato ma unicamente violato e pertanto esso è ancora oggi "la legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della monarchia".

Art. 4 - Atti che il Nostro amatissimo e mitico Padre ha onestamente compiuti essendo Re d'Italia, quali lo scioglimento delle Regie Forze Armate dal giuramento di fedeltà alla Sua Persona con il conseguente subentro nei Suoi poteri da parte di un governo che Egli stesso considerava ribelle e portatore di scrutini irregolari e la Sua paganza - apparentemente volontaria - dal territorio nazionale al termine di una cerimonia militare di saluto indotta per tale evento, costituiscono inequivocabile obbligo verso il regno.

Art. 5 - In forza dell'art. 2 dello Statuto, "ipso iure" Gli succedemmo nella condizione di Sovrano virtuale del Regno d'Italia e di unico legittimo pretendente al Trono.

Art. 6 - Per effetto della avvenuta successione, Ci competono anche i diritti di Capo legittimo della Dinastia Sabauda e tutti i diritti eserciteremo d'ora innanzi, solo temperati dalla discrezione che lo stato fisico e morale di S.M. l'ex Re Umberto II detta alla Nostro coscienza di figlio.

Dato in Ginevra addì 15 del mese di dicembre dell'anno 1969

Decreto Reale n.1

L'originale di questo Decreto è stato depositato da S.M. presso il notaio Dott. E. Lucini di Ginevra. Il deposito è stato effettuato in pieno obbligo.

Il Consiglio

[Signature]

[Signature]